



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (ART.40 C. 4 BIS L.R.6.4.1996 N°16)

ART.1

Per il periodo 30 giugno-15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;

ART.2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

ART.3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano piu' vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

ART.4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto " b "dovrà' essere posto a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibili;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura " *vietato fumare e accendere fiamme libere* ";
- h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché delle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

ART. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10 metri.

ART. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

ART. 7

All' atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzione ortogonali delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10

ART. 8

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti ,vigneti, agrumeti,

ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

ART. 9

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515" ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde "115" e alle autorità locali (*carabinieri, sindaco, ufficio di protezione civile ecc.*).

ART. 10

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

ART. 11

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso.

ART. 12

I comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità come l'esecuzione di esercitazioni a fuoco adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

ART. 13

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate: penalmente qualora si genera un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 C.p.), amministrativamente con l'importo pecuniario **da € 52,00 ad € 258,00** (art. 40 c 3 della L.R. N° 16/1996), qualora trattasi di fuochi.

